



COMUNE DI CALANGIANUS

Provincia di Olbia – Tempio

---

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 28 del 03/09/2015

## INDICE

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 – GESTIONE DELL'IMPOSTA E DELLE AFFISSIONI
- ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 5 – PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO STAGIONALE

### **TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- ART. 6 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI
- ART. 7 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- ART. 8 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 9 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI – CRITERI
- ART. 10 - RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 11 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE
- ART. 12 - SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI
- ART. 13 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

### **TITOLO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

- ART. 14 - OGGETTO DELL'IMPOSTA
- ART. 15 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA
- ART. 16 – SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA
- ART. 17 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE
- ART. 18 - TARIFFE D'IMPOSTA
- ART. 19 -MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 20 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'
- ART. 21 - AUTORIZZAZIONE
- ART. 22 – AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICITA' VARIA
- ART. 23 - PUBBLICITA' CHE NON NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'INSTALLAZIONE DI PUBBLICITÀ SULLE STRADE
- Art. 25 – PUBBLICITA' ITINERANTE SU VEICOLI
- ART. 26 – PUBBLICITA' SONORA
- ART. 27 – PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI O ALTRO MATERIALE
- ART. 28 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI
- ART. 29 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
- ART. 30 - ANTICIPATA RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI
- Art. 31 - RESPONSABILITÀ, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 32 - RIDUZIONI DELL' IMPOSTA
- ART. 33 – ESENZIONI
- ART. 34 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 35 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 36 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO
- ART. 37 – RIMBORSI

### **TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI**

ART. 38 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
ART. 39 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
40 – RIMBORSI  
ART. 41 - AFFISSIONE DIRETTA  
ART. 42 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
ART. 43 - MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO  
ART. 44 - RIDUZIONI DEL DIRITTO  
ART. 45 - ESENZIONI DAL DIRITTO  
ART. 46 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI**

ART. 47 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI  
ART. 48 - SANZIONI AMMINISTRATIVE  
ART. 49 – CONTENZIOSO  
ART. 50 - DISPOSIZIONI FINALI  
ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Calangianus sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltretutto dalle norme del presente Regolamento.

### **ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Calangianus è da considerarsi appartenente alla classe V, in base alla popolazione residente al 31.12.2013 (n. 4.214).

### **ART. 3 - GESTIONE DELL'IMPOSTA E DELLE AFFISSIONI**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione che ritiene più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

### **ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

### **ART. 5 – PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO STAGIONALE**

1. Per la pubblicità di cui all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 507/1993 nonché per le pubbliche affissioni avente carattere commerciale effettuate durante i mesi di Giugno – Luglio – Agosto – Settembre le tariffe previste sono aumentate del 50%.

## **TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **ART. 6 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI**

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, non sono quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 495/1992 e ss.mm. (regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni da esporre nel territorio comunale, sono individuate nel Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

### **Art. 7 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nel Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

### **Art. 8 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 4.214 unità registrata al 31.12.2013 non deve essere inferiore a mq. 51 corrispondenti a mq. 12 ogni mille abitanti.
2. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 200 con la possibilità di un ulteriore incremento del 10%, pari ad una superficie totale di 220 mq.

### **ART. 9 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI – CRITERI**

1. Il "Piano Generale degli Impianti" dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio Comunale.
2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
  - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso, con particolare riferimento alla tipologia degli stessi, le caratteristiche e l'ubicazione;
  - b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
  - d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
3. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

#### **ART. 10 - RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per 70 per cento alle affissioni di natura commerciale.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

#### **ART. 11 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE**

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia stabilita negli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.
3. la concessione è disciplinata da una apposita convenzione, della durata massima di anni 5 (cinque), nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché le modalità e i tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
3. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale.
4. Le modalità per la installazione sono quelle di cui all'art. 22 e seguenti del presente regolamento.

#### **ART. 12 - SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI**

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

#### **ART. 13 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## **TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

### **ART. 14 - OGGETTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

### **ART. 15 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.

### **ART. 16 – SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata la pubblicità.
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993;
3. Nel caso di pubblicità effettuata con aeromobili, l'imposta è dovuta sulla base di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 507/1993;

### **ART. 17 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE**

1. Nel territorio del Comune di Calangianus, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

### **ART. 18 - TARIFFE D'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

### **ART. 19 -MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando l'applicazione dell'imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all'interno di impianti sportivi.

3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

5. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 507/1993.

## **ART. 20 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all'art. 5 del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

3. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

## **ART. 21 - AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, non comprese nelle tipologie di cui al successivo art. 19, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione Comunale.

2. Il Dirigente dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione acquisiti i necessari pareri, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale Legge n.1497/39 Legge n. 431/85 e successive modificazioni e vincolo storico-architettonico Legge n.1039/39, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il parere espresso dagli Enti preposti alla tutela del vincolo.

4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.

5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della presente autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
6. L'installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi simili, nel territorio comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento dell'autorizzazione prevista dal presente articolo, da richiedersi con le modalità ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento.
7. Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'art.23 comma 3 D.lgs. 285/92.
8. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

#### **ART. 22 – AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICITA' VARIA**

1. Le forme pubblicitarie indicate nell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno sette giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario relativa al tipo, alla misura, al luogo, alla durata della pubblicità che si intende effettuare e i dati fiscali del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione è da considerare concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento di diniego.
2. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di decoro urbano, di natura ambientale di sicurezza della viabilità.

#### **ART. 23 - PUBBLICITA' CHE NON NECESSITA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art.18 del regolamento:
  - a) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
  - b) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
  - c) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato
  - d) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale
  - e) pubblicità effettuata a mezzo di aereomobili.
  - f) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali
  - g) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico
  - h) pubblicità in forma ambulante
  - i) pubblicità sonora nelle forme previste

#### **ART. 24 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'INSTALLAZIONE DI PUBBLICITÀ SULLE STRADE**

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285 e degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.
2. L'installazione di cartelli frecce, pannelli stradali, e mezzi simili è comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.16.

#### **Art. 25 – PUBBLICITA' ITINERANTE SU VEICOLI**

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli indicati al precedente comma 1.
3. La sosta dei veicoli indicati al precedente comma 1 è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
5. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

#### **ART. 26 – PUBBLICITA' SONORA**

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata, esclusa la domenica e i giorni festivi, soltanto durante gli orari di seguito indicati e in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:
  - dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
  - dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

#### **ART. 27 – PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI O ALTRO MATERIALE**

1. Sono consentiti, previa autorizzazione, la distribuzione di volantini commerciali o di altro materiale pubblicitario.
2. Non è consentito il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario, nonché il posizionamento degli stessi sulle auto in sosta.
3. Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

#### **ART. 28 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 22 del presente regolamento.

#### **ART. 29 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.  
Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 45 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

### **ART. 30 - ANTICIPATA RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Il Dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

### **Art. 31 - RESPONSABILITÀ, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.
2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.15 del regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L'autorizzazione decadrà quando:
  - non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata
  - non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati
  - nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

### **ART. 32 - RIDUZIONI DELL' IMPOSTA**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:
  - a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
  - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ART. 33 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio definite dall'art. 37 del D.P.R. n. 610 del 16.09.1996 (" Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta") di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, senza limiti alla superficie complessiva delle stesse;
- k) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- l) la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 13, che effettuano l'affissione diretta negli spazi previsti dal punto 2, 1° comma, del successivo art. 20 del presente Regolamento.

## **ART. 34 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, nei tempi indicati dall'art. 8 del D.Lgs. 507/1993.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 13 del presente Regolamento per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del

contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.

3.Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.

#### **ART. 35 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA**

1.Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2.Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.

3.Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

#### **ART. 36 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

1.L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

2.Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

#### **ART. 37 – RIMBORSI**

1.Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2.Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.

3.L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro 6 (sei).

4.Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.

5.I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

## **TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **ART. 38 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il comune di Calangianus garantisce quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.
2. Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previo pagamento e accettazione delle condizioni di cui all'art. 33.

### **ART. 39 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante data di prenotazione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

## **40 – RIMBORSI**

1. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.
2. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita e in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.
3. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
4. Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
5. I manifesti scaduti affissi dal Comune o dal suo concessionario devono essere coperti entro 10 giorni dalla scadenza.

### **ART. 41 - AFFISSIONE DIRETTA**

1. Il Comune di Calangianus, come disposto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93, consente l'effettuazione di affissioni dirette su spazi appositamente individuati, siti sul suolo pubblico, in misura pari al 10% della superficie, eccedente il Piano generale delle affissioni.

2. Il Comune dispone che detti impianti siano attribuibili con contratto triennale rinnovabile a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell' art.89 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che abbiano i requisiti soggettivi prescritti dal bando e richiesti ai partecipanti sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di pubblici appalti e forniture.

3. Ad evitare negative concentrazioni la G.M. decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.

4. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta sulla pubblicità e la tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le norme vigenti in materia. Il canone di concessione annuale, determinato triennialmente dalla Giunta Comunale e posto a base d'asta dalla sopraccitata licitazione, sarà corrisposto alle casse comunali, con cadenza annuale anticipata, come pure sarà a suo carico qualsiasi altro gravame o spesa che derivi da norme emanate in sede locale o nazionale.

Il concessionario di detti impianti è tenuto alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi con quelli esistenti.

5. Provvederà inoltre, alla loro manutenzione, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del rapporto concessorio.

6. E' fatto divieto di installare su suolo privato impianti pubblicitari per affissioni dirette anche per conto terzi. Le autorizzazioni all'installazione dei suddetti impianti per affissioni dirette su suolo privato, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma regolamentare, producono effetti sino alla naturale scadenza e, comunque, non oltre 3 anni dall'entrata in vigore del presente comma.

#### **ART. 42 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Calangianus, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe V e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce.

Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

#### **ART. 43 - MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO**

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%:

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,83 per ciascuna commissione.

#### **ART. 44 - RIDUZIONI DEL DIRITTO**

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

#### **ART. 45 - ESENZIONI DAL DIRITTO**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **ART. 46 - PAGAMENTO DEL DIRITTO**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite versamento su c/c postale intestato al Comune utilizzando l'apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 47 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento si applica le sanzioni previste dalla normativa vigente anche regolamentari.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare.
3. Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

### **ART. 48 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
  - installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto euro 258,23;
  - esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 103,29;
  - esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 103,29;
  - effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 103,29;
  - altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

### **ART. 49 – CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Sassari secondo il disposto del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.
2. Contro le ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari.

### **ART. 50 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 31/05/1996.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
3. E' fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall'applicazione del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Calangianus in contrasto con il presente Regolamento.

#### **ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2015.